



**COMUNE DI LOIANO**  
**CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

**ORDINANZA DEL RESPONSABILE  
POLIZIA MUNICIPALE**

**ORDINANZA RESPONSABILI / 83  
Del 05/10/2025**

**OGGETTO:**

**FESTA DEL MARRONE DI SCASCOLI**

**POLIZIA MUNICIPALE\RESPONSABILE DI AREA**

**MAZZETTI ROBERTO**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

# Il Responsabile dell'Area Polizia Municipale

**Visti gli articoli** 6 – 7 del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 - Codice della Strada.

**Vista** la legge 142/90 e successive modificazioni.

**Visto** il D.l.vo 80/98.

**Viste** le circolari Ministero dell'Interno n. 3- 4 /1998.

**Visto** lo Statuto del Comune di Loiano.

**Visto** il decreto Sindacale – n. 23 del 26/09/2024 recante: "NOMINA DEL RESPONSABILE DELL'AREA "POLIZIA MUNICIPALE" - PERIODO DAL 01/10/2024 AL 31/12/2025"

**VISTA** l'istanza pervenuta al protocollo del comune in data 16/09/2025 nr. 9482 con la quale l'associazione Proloco Loiano comunica che in data 12/10/2025 si terrà, nella frazione di Scascoli, la tradizionale manifestazione denominata "FESTA DEL MARRONE DI SCASCOLI";

**CONSIDERATA** la necessità di inibire la circolazione veicolare nel tratto di Via Scascoli compreso fra il civico nr. 20 e il civico nr. 52 per permettere lo svolgimento della manifestazione.

**RILEVATO** L'interesse pubblico allo svolgimento della manifestazione.

**RITENUTO** di dover intervenire per i motivi di sicurezza nella circolazione.

## DISPONE

Per i motivi in premessa elencati:

Il divieto di circolazione sulla Via Scascoli, dal civico nr. 20 al civico nr. 52 dalle ore 8:00 alle ore 24:00 del giorno 12 Ottobre 2025.

La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali conformemente alle disposizioni del Codice della strada da porsi a cura dell'Ufficio tecnico Comunale.

Il dispositivo della presente ordinanza non si applica ai mezzi di Polizia e Soccorso ed ai mezzi di pubblica utilità per interventi di emergenza nell'area.

Entro le ore 00:00 del 13/10/2025 l'organizzatore dell'evento, deve rimuovere eventuali strutture e depositi utilizzati. L'inottemperanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 21 c.1 e 4 del vigente CDS.

**Valutata la manifestazione con medio profilo di rischio l'organizzatore dell'evento, deve inoltre assicurare i seguenti requisiti:**

- devono essere assicurati i requisiti di accessibilità dei mezzi di soccorso all'interno dell'area della manifestazione se questa si svolge all'aperto;
- il parametro di affollamento non potrà prevedere una densità superiore a 1,2 persone/mq;
- mappatura degli idranti presenti nel luogo dove si svolgerà la manifestazione;
- la presenza di un estintore ogni 200 mq di superficie da integrarsi eventualmente con estintori carrellati.
- presenza di personale addetto alla sicurezza, con attestato di idoneità tecnica, per l'espletamento delle procedure di emergenza e lotta antincendio (1 ogni 250 persone) per n. 1 addetti;

- valutazione della tempistica di intervento dei vigili del fuoco che non dovrà essere superiore a 15 minuti. Qualora superiore dovrà essere prevista una risorsa idrica dedicata;
- redazione di un piano di emergenza che dovrà riportare l'individuazione di un soggetto dell'organizzazione responsabile della sicurezza, le azioni da mettere in atto in caso di emergenza, le procedure per l'evacuazione in caso di emergenza, disposizioni per richiedere l'intervento degli organi preposti al soccorso, specifiche misure per l'assistenza delle persone diversamente disabili.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero del Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37 comma terzo del Codice della strada e art.4 del regolamento di esecuzione, o in alternativa al Tribunale Amministrativo Regionale.